====== ALLEGATO B) AL REP.N. 17413 E RACC. N. 13555 ======

========== SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO ETS ==========

========== UNIONE FRATERNA ==========

========== STATUTO SOCIALE ==========

=== Approvato con Assemblea straordinaria dei Soci ===

========== Il 9 Settembre 2024 ==========

==== Sede Legale Via Temenide 56/A 74123 Taranto ====

INDICE ==========

Titolo I ====

Costituzione e scopi ==========

Art. 1 (*Denominazione - sede - durata*) ==========

Art.2 (*Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore")* ==========

Art. 3 (*finalità sociali, attività*) ==========

Titolo II ==========

Norme sul rapporto associativo ==========

Art. 4 (*Norme sull'ordinamento interno)* ==========

Art. 5 (*Soci*) ==========

Art. 6 (*Requisiti e Procedura di ammissione*) ==========

Art. 7 (*Caratteristiche della qualità di socio*) ==========

Art. 8 (*Soci onorari*) ==========

Art. 9 (*Diritti e Doveri dei soci*) ==========

Art. 10 (*Perdita della qualità di socio*) ==========

Art. 11 (*Dimissioni*) ==========

Art. 12 (*Subentri*) ==========

Art. 13 (*Morosità*) ==========

Art. 14 (*Espulsione*) ==========

Art. 15 (*Diritto di contraddittorio*) ==========

Art. 16 (*Clausola compromissoria*) ==========

Titolo III ==========

Organi sociali ==========

Art.17 (*Organi della Società*) ==========

Art.18 (*Assemblea dei Soci*) ==========

Art.19 (*Assemblea straordinaria*) ==========

Art.20 (*Convocazione delle Assemblee*) ==========

Art.21 (*Validità delle Assemblee*) ==========

Art.22 (*Svolgimento assemblee*) ==========

Art.23 (*Prolungamento delle adunanze*) ==========

Art.24 (*Delibere assembleari*) ==========

Art.25 (*Consiglio di Amministrazione*) ==========

Art.26 (*Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto*) ==========

Art.27 (*Decadenza da Consigliere*) ==========

Art.28 (*Poteri del Consiglio di Amministrazione*) ==========

Art.29 (*Doveri verso i soci*) ==========

Art.30 (*L'organo di controllo: composizione, durata in*

carica e funzionamento) ==========

Art.31 (*Competenze dell'organo di controllo*) ==========

Art.32 (*Responsabilità degli organi sociali*) ==========

Art. 33 (*Cariche sociali*) ==========

Art. 34 (*Presidente*) ==========

Art. 35 (*Vice Presidente*) ==========

Art. 36 (*Decadenza da Consigliere*) ==========

Art. 37 (*Tesoriere*) ==========

Art. 38 (*Compiti del Tesoriere*) ==========

Art. 39 (*Sospensione della carica di tesoriere*) ==========

Titolo IV ==========

I libri sociali ==========

Art. 40 (*Libri sociali e registri*) ==========

Titolo V ==========

Norme sul patrimonio della Società e sul bilancio di esercizio ==========

Art.41 *(Patrimonio Esercizio sociale e Bilancio)* ==========

Art.42 (*Tipologie di entrate*) ==========

Art.43 (*Patrimonio sociale*) ==========

Art. 44 (*Pubblicità e trasparenza*) ==========

Titolo VI ==========

Attività della Associazione ==========

Art. 45 (*Custode*) ==========

Art.46 (*Aperture straordinarie e pellegrinaggi*) ==========

Art.47 (*Cassa deposito e prestiti*) ==========

Art.48 (*Diritti dei soci deceduti*) ==========

Art.49 (*Cessione a terzi loculo cimiteriale da soci perpetui*) ==========

Art. 50 (*Eventi straordinari)* ==========

Art. 51 (*Irreperibilità*) ==========

Art. 52 (*Varie*) ==========

Titolo VII ==========

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio =

Art. 53 (*Scioglimento e devoluzione del patrimonio)* =======

Titolo VIII ==========

Disposizioni finali ==========

Art.54 (*Modifiche allo statuto*) ==========

Art.55 (*Disposizione finale*) ==========

Art.56 (*Norme di rinvio*) ==========

Titolo I ====

Costituzione e scopi ==========

Art.1 (*Denominazione - sede - durata*) ==========

Resta costituita, giusta sentenza del Tribunale di Taranto del 27/11/1901, la Società di mutuo soccorso denominata "**Unione Fraterna**". La Società persegue, in maniera apolitica e senza alcuna finalità di lucro, gli scopi mutualistici che ne hanno ispirato la costituzione e che mirano a garantire aiuto ed assistenza reciproca tra i Soci nelle attività, tutte pienamente riconducibili a quelle consentite ai sensi del riformato art.1 della storica legge 15 Aprile 1886 n.3818 e dell'art. 5 del D.Lgs 117/17. ==========

La S.M.S." Unione Fraterna" ha sede legale nel Comune di Taranto alla Via Temenide 56/A. ==========

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Taranto non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. ==========

Essa opera nel territorio della provincia di Taranto. =======

La Società potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

La Società ha durata illimitata. ==========

Art.2 (*Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"*) ==========

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico

nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Società nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. =======

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione della Società diventerà quindi "Società di Mutuo Soccorso Unione Fraterna ETS". ==========

2. La Società dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

Art.3 (*finalità sociali , attività*) ==========

La Società, già iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio nell'ambito delle imprese sociali no profit, con l'inserimento nella sezione dell'Albo delle cooperative dedicata alle società di Mutuo Soccorso, con l'approvazione del D.Lgs n.117/2017 (Codice degli Enti del 3° Settore) che specificatamente all'art. 4 definisce "*Enti del terzo settore le società di mutuo soccorso costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, mediante lo svolgimento di una attività principale di interesse generale*", ha richiesto, giusto art. 11 co.1 del D.Lgs 117/17, la iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) (pratica codice 721336 e num. di Repertorio 25404 evasa in data 8/2/23). ==========

La Società SMS "Unione Fraterna" in seguito denominata "Società" persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come previste dall' art.21 del D.Lgs 117/17, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/17. ==========

Essa opera nei seguenti settori: ==========

a) Promozione ed attuazione del mutuo soccorso, attraverso iniziative che incentivino lo spirito di fraternità e che contribuiscano al rafforzamento dei valori di solidarietà e di impegno civile, morale e religioso tra i Soci con possibilità, a tal fine, di organizzare corsi, seminari, convegni ed eventi in genere, nonché viaggi ed escursioni; ==

b) gestione amministrativa della Cappella Sociale edificata in concessione a tempo indeterminato presso cui ogni socio ha diritto alla sepoltura;. ==========

c) erogazione di sussidi e forma di assistenza materiale e spirituale ai soci in caso di intervenuta impossibilità o inabilità temporanea al lavoro derivante da malattie o infortuni con possibilità, a tal fine, di mettere a disposizione degli stessi una cassa depositi e prestiti con obbligo di rimborso, senza corresponsione di interessi e, in ogni caso, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; ==========

d) erogazione di sussidi ed assistenza monetaria in caso di

decesso di un socio a favore dei familiari che versino in gravi condizioni economiche, con obbligo di rimborso senza corresponsione di interessi e, in ogni caso, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. ==========

e) promozione dell'adesione di nuovi associati;

f) promozione e adesione a iniziative di volontariato nazionale e internazionale intrattenendo a tale fine i rapporti con le Istituzioni competenti;

g) promozione e stipula partenariati, protocolli d'intesa, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli associati o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta nel rispetto dell'attività di interesse generale della Società;

h) partecipazione a gare pubbliche e gestione servizi, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità tecniche degli stessi Soci previe apposite intese;

i) svolgimento di ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi della Società e nel rispetto della legge italiana. ==========

La Società potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative

dello stesso. ==========

La Società potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. ==========

Per lo svolgimento delle attività/finalità cui all'art.3 del presente Statuto, la Società si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. ==========

Titolo II ==========

Norme sul rapporto associativo ==========

Art. 4 *(Norme sull'ordinamento interno)* ==========

1. L'ordinamento interno della Società è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. ====

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Società. ==========

Art.5 *(Soci)* ==========

1. La Società, è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione, utilizza criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta ai sensi dell'art.21

del D.Lgs. 117/ 17. ==========

Si compone di varie tipologie di soci. ==========

La storica categoria dei soci effettivi viene meno per dar luogo alla distinzione tra soci ordinari e soci perpetui.

Sono soci ordinari coloro che fanno richiesta di adesione alla Società impegnandosi a corrispondere in via immediata la quota di ammissione da versarsi in unica soluzione, secondo gli importi stabiliti di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci; la stessa quota, su decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere frazionata per un massimo di dodici mesi. ==========

Il socio ordinario è tenuto, inoltre, al versamento annuo della quota sociale. ==========

Ai soci ordinari spetta l'assegnazione di un posto sepolcro presso la Cappella Sociale per la durata di venti anni con successiva traslazione in celletta ossario. ==========

Sono soci perpetui coloro che hanno acquisito il diritto ad un posto sepolcro presso la Cappella Sociale per la durata di novantanove anni giusto art. 92 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n.285, con obbligo alla corresponsione in favore della Società delle quote sociali annue. ==========

Per l'ingresso in Società dei giovani fino a 25 anni figli di soci, la tassa di ammissione è ridotta al 50%. ==========

2. Possono essere ammessi a far parte della Società le

persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. ==========

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo. ==========

4. L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. ==========

Art.6 (*Requisiti e Procedura di ammissione*) ==========

1. Ai fini dell'adesione alla Società, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione , organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda sottoscritta e firmata dal richiedente l'adesione, deve contenere i propri dati anagrafici , la residenza, numeri telefonici, e-mail e quanto necessario per i contatti con la Società ; deve contenere inoltre i dati relativi ai propri successori/eredi a cui la Società farà riferimento in seguito a qualsivoglia evenienza. =======

2. Infine deve essere corredata del certificato di nascita, del documento di identità o di autocertificazione. comprovante i requisiti precedenti. ==========

3. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che

saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. ==

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione Al socio verrà consegnato un libretto personale che ne documenta la qualità ed una copia del presente Statuto di cui ognuno deve garantirne l'osservanza, inoltre deve essere iscritto nel libro degli associati. ====

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. ==========

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. ==========

L'adesione dell'associato è annotata nel libro dei soci. ====

ART. 7 (*Caratteristiche della qualità di socio*) ==========

Una volta ottenuta la qualifica di Socio non è possibile farne oggetto di cessione a terzi e, di conseguenza, non è possibile disporre liberamente l'alienazione o trasferimento del posto sepolcro assegnato presso la Cappella Sociale in favore di altro soggetto, benchè familiare, in quanto trattasi di diritto strettamente personale che non può costituire oggetto di speculazione alcuna. Tuttavia, nel rispetto delle disposizione di legge in materia, saranno possibili deroghe autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta motivata del socio stesso, nelle ipotesi contemplate al successivo art.10 bis. ==========

ART.8 (*Soci onorari*) ==========

Sono soci onorari coloro che si distinguono per benemerenze nei confronti della Società così maturando il diritto all'iscrizione nell'Albo d'oro della stessa. ==========

ART.9 (*Diritti e Doveri dei soci*) ==========

Tutti i soci sono tenuti al rispetto reciproco ed hanno il

dovere di condurre una vita laboriosa ed essere onesti ed esemplari cittadini. ==========

Loro spetta, inoltre, il dovere di osservare scrupolosamente il presente Statuto e rispettare le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee. ==========

I soci sono tenuti al pagamento puntuale delle quote sociali. Tali quote non possono essere rimborsate in caso di dimissione. ==========

I soci, sia ordinari che perpetui, sono inoltre tenuti al versamento della quota sociale annua - soggetta ad adeguamento ogni due anni su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvazione dell' Assemblea dei Soci- a fronte delle spese sostenute per la conduzione amministrativa della Società, per l'utilizzo dei servizi comuni, per la pulizia e per la custodia della Cappella Sociale , per le spese delle utenze installate. ==========

In caso di morte del socio, i familiari o eredi, prima della tumulazione, sono tenuti a versare le quote di iscrizione eventualmente ancora dovute e le quote sociali in sospeso in un'unica soluzione. e farsi carico della corresponsione in modo volontario della quota sociale sino al trasferimento in celletta. ==========

I soci sono tenuti a rispondere a tutti gli inviti che pervengono dagli Organi Sociali e, in particolare dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. ==========

I soci sono tenuti a comunicare alla segreteria sociale ogni variazione anagrafica. ==========

La Società resta esonerata da qualunque tipo di responsabilità per omesse comunicazioni ed ogni altra conseguenza dannosa imputabile alla eventuale trascuratezza da parte del socio in ordine a tale disposizione. ==========

I Soci hanno il diritto di: ==========

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, purché non sia moroso e risulti iscritto da almeno tre mesi; ==========

b) alla eleggibilità a cariche sociali, purché abbia una anzianità di iscrizione di almeno un anno, sia maggiore d'età e non risulti moroso; ==========

c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; ==========

d) esaminare i libri sociali: ==========

e) Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede della Società alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione. ========

f) Gli associati hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza alla Società. ==========

g) Gli associati e l'erede hanno l'obbligo di rispettare e di fare rispettare le norme dello Statuto e di tutte le norme e regole vigenti all'interno della Società. ==========

h) Gli associati che abbiano cessato di appartenere alla Società non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto. ==========

ART. 10 (*Perdita della qualità di socio*) ==========

Fermo restando quanto previsto all' art.4 del presente Statuto, la perdita della qualità di socio viene a determinarsi nelle ipotesi di seguito elencate : ==========

a) Per dimissioni; ==========

b) per morosità; ==========

c) per espulsione; ==========

d) per morte. ==========

ART. 11 (*Dimissioni*) ==========

I soci, sia ordinari che perpetui, possono dimettersi in qualunque momento, rinunciando al posto sepolcro. ==========

I soci che, trasferiti in altri Comuni ed ivi deceduti, vengano tumulati altrove devono equipararsi ai soci dimissionari. ==========

In entrambi i casi il loculo che era stato assegnato, rientrando nella piena disponibilità della Società, potrà essere concesso ad altri soci. ==========

ART. 12 (*Subentri*) ==========

Il subentro nel diritto alla sepoltura presso la tomba sociale, in deroga alla previsione generale di cui all'art.4 e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia, può essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, in favore esclusivamente di un familiare entro il primo grado più giovane di età, su richiesta di un socio ordinario o perpetuo motivata da causa di trasferimento, da esigenze di ricongiungimento familiare o da altra ragione grave o comunque di non scarsa importanza che dovrà essere adeguatamente illustrata e documentata. Il Consiglio di Amministrazione, acquisita la richiesta e la relativa documentazione a supporto, potrà determinarsi per l'accoglimento o meno con provvedimento non impugnabile. ====

ART. 13 (*Morosità*) ==========

1. Al socio che per due anni consecutivi non adempia al versamento della quota annuale o che non abbia completamente pagato la quota di ammissione, i contributi sociali, eventuali tasse e/o quote straordinarie che venissero deliberate dall' Assemblea dei soci è applicata l'automatica sospensione di tutti i suoi diritti di associato i quali non possono essere fatti valere o esercitati sino alla

regolarizzazione del pagamento, ==========

2. La sospensione cessa automaticamente laddove l'associato provveda al pagamento della somma di cui è moroso. ==========

3. Se il mancato pagamento da parte dell'associato del contributo ordinario annuale o di ogni altra somma dovuta dall' associato persiste per il terzo e quarto anno consecutivo, ciò determinerà la sua automatica decadenza dalla qualità di associato e di tutti i diritti inerenti tale qualità. ==========

4. Il Consiglio Direttivo con provvedimento prende atto dell'intervenuta decadenza per gli adempimenti ex lege. e dispone l'automatica cancellazione dall'albo dei soci. =======

5. In caso di decadenza l'associato decaduto può chiedere la riammissione con domanda indirizzata al Consiglio Direttivo che può riammetterlo, previo versamento della quota di riammissione. ==========

6. Per gli associati defunti che in vita avevano aderito alla Società per l'attività/finalità ex art.3 punto b) del presente Statuto, l'accertamento della mancata regolarità contabile ex art.13, punto 6, del presente Statuto, per tre anni consecutivi comporta automaticamente il considerare resti mortali del defunto in stato di abbandono da parte dei familiari con conseguente applicazione di quelle norme del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune ove la Società

ha la cappella funeraria in cui è sepolto il defunto, relative alla inumazione, o alla deposizione in ossario comune, per i defunti indigenti e/o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. ==========

7. Il Consiglio Direttivo decide sul recupero coatto delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo. ==========

ART. 14 (*Espulsione*) ==========

Il provvedimento di espulsione viene adottato dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi : ==========

a) condanna definitiva di un socio, con sentenza passata in giudicato, per reati sanzionati con pena edittale non inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione; ==========

b) calunnie in danno degli Amministratori o della Società;

c) reiterati comportamenti provocatori, aggressivi o di turbativa, con fatti o parole, alle adunanze sociali tali da provocare danni o discordia nella Società o da lederne gli interessi; ==========

d) inosservanza delle disposizioni statutarie o delle deliberazioni regolamentari adottate dalla Società; ==========

e) in conseguenza al verificarsi delle ipotesi di cui al precedente art.13. ==========

ART. 15 (*Diritto di contraddittorio*) ==========

Il Consiglio, prima di deliberare sulla espulsione o cancellazione del socio, deve tener conto delle ragioni addotte dallo stesso a seguito dell'invito, da inviarsi a

mezzo lettera raccomandata, a far pervenire sue osservazioni in merito. ==========

ART. 16 (*Clausola compromissoria*) ==========

Il socio espulso o cancellato che ritenga ingiusto il provvedimento potrà, entro un mese dalla data in cui lo stesso gli è stato comunicato, chiedere per iscritto che la vertenza sottoposta al giudizio del Collegio Arbitrale. =====

In questo caso il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, uno scelto dal Consiglio di Amministrazione, uno dal socio ed il terzo dai due membri designati. ==========

Non potranno essere adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione provvedimenti in contrasto con il giudizio degli arbitri. Il Consiglio di Amministrazione prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare a carico di un Socio dovrà contestargli l'accusa ed invitarlo a discolparsi. ==========

Titolo III ==========

Organi sociali ==========

Art.17 (*Organi della Società*) ==========

1. Sono organi della Società : ==========

a) l'Assemblea dei soci; ==========

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Di Amministrazione); ==========

c) il Presidente; ==========

d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al

verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore; ==========

e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. ==========

2. L'elezione degli organi della Società non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. ==========

Art.18 (*Assemblea dei Soci*) ==========

L'Assemblea dei soci ha potere deliberativo su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. ==========

Le Assemblee si distinguono in ordinarie e straordinarie. ====

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile per procedere: ==========

a) all'esame ed approvazione/cassazione di tutte le proposte che il Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Collegio dei Sindaci riterranno opportuno sottoporre, nell'interesse della Società, compresa la proposta della quantificazione della quota di iscrizione e della quota contributiva annuale;

b) all'esame ed approvazione/cassazione di tutte quelle proposte che venissero presentate almeno 15 (quindici) giorni prima dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione da non meno di 30 (trenta) soci; ==========

c) alla discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo relativo all'anno in corso; ==========

Inoltre, a norma dell'art. 25, co. 1 del D.Lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) l'Assemblea dei Soci ha potere deliberativo relativo : ==========

d) alla nomina e revoca i componenti degli organi sociali . =

e) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. ==========

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti. ==========

g) delibera sulla esclusione degli associati se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima. ==========

h) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari. ==========

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza. ==========

Ciascun socio ha diritto di partecipare alla Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche conferendo delega ad altra persona la quale, tuttavia, non può raccoglierne più di due. ==========

Art.19 (*Assemblea straordinaria*) ==========

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di

Amministrazione per deliberare: ==========

a) sulle modifiche da introdursi nell'atto costitutivo o nello statuto; ==========

b) su tutti gli oggetti di straordinaria amministrazione sottoposti alla sua attenzione su proposta presentata e pubblicata nell'albo sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza; ==========

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società, la nomina dei liquidatori e la revoca degli stessi. ==========

Art.20 (*Convocazione delle Assemblee*) ==========

La convocazione delle Assemblee deve pervenire per iscritto ai Soci, a firma del Presidente, tramite lettera o email almeno 8 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. Le Assemblee possono essere convocate anche con comunicazione e firma del Presidente mediante avvisi affissi in luogo pubblico, nelle cappelle sociali e nella sede. ==========

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. =

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. =======

Art.21 (*Validità delle Assemblee*) ==========

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci nel pieno godimento di tutti i diritti sociali. ==========

In seconda convocazione è invece validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. ==========

Le proposte *presentate nelle Assemblee ordinarie* si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di metà più uno dei soci intervenuti e votanti. ==========

Le proposte Presentate nelle Assemblee straordinarie, data la valenza della decisione destinata a riflettersi sulla vita dei soci, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole dei due terzi più uno dei soci intervenuti e votanti. ==========

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,

in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. ==========

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Società. ========

Art.22 (*Svolgimento assemblee*) ==========

Nelle assemblee non è ammesso il dialogo a viva voce tra i soci e sarà tolta la parola al socio che non esprima la propria opinione in forma educata e rispettosa. Non sarà concessa inoltre la parola al socio che abbia già per tre volte interloquito sull'argomento in discussione. Il diritto alla parola è concesso dal Presidente che procede in ordine cronologico delle richieste pervenutegli: Il Presidente e gli eventuali Sindaci hanno diritto di concludere per ultimi sugli argomenti in discussione. =======

Art.23 (*Prolungamento delle adunanze*) ==========

Qualora l'ordine del giorno o la votazione non potessero svolgersi ed esaurirsi nella giornata la continuazione sarà rimandata ad altro giorno fissato dal Presidente dell'Assemblea, seduta stante, e la riunione sarà valida. ====

Art.24 (*Delibere assembleari*) ==========

Qualunque sia il numero degli intervenuti le deliberazioni tanto dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione

sono eseguite dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce. ==========

Di ciascuna riunione tanto dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione sarà redatto regolare verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. ==========

Art.25 (*Consiglio di Amministrazione*) ==========

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e 4 Consiglieri. Si raduna ogniqualvolta lo esigano gli interessi della Società. =======

Art.26 (*Il Consiglio di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto*) ==========

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. ==========

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. =======

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. ==========

4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. ==========

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. ==========

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. ========

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. ==========

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione. ====

Art.27 (*Decadenza da Consigliere*) ==========

I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo si intenderanno decaduti. ==========

Art.28 (*Poteri del Consiglio di Amministrazione*) ==========

Il Consiglio: ==========

a) esamina e provvede su tutte le domande di ammissione, esclusione e recesso dei soci; ==========

b) vigila sull'andamento sociale provvedendo al regolare svolgimento delle attività; ==========

c) prepara i bilanci annuali, consuntivi e preventivi e la relazione finanziaria relativa all'esercizio da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione, sottoponendola in tempo utile all'esame dell'organo sindacale; ==========

d) compila relazioni e regolamenti, in armonia al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. =======

Art.29 (*Doveri verso i soci*) ==========

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile verso i soci: =

a) del regolare versamento dei contributi da parte degli Associati; ==========

b) delle reali esistenze dei fondi sociali depositati presso il Tesoriere e della loro regolare amministrazione; ==========

c) della esistenza dei registri prescritti dalla legge e della loro regolare amministrazione; ==========

d) dell'esatto adempimento delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci; ==========

e) della osservanza scrupolosa da parte di tutti i soci del presente Statuto. ==========

Inoltre il Consiglio procede annualmente all'esame della situazione di ciascun Socio in rapporto al versamento dei contributi sociali, provvedendo alla cancellazione per coloro che per disposizioni statutarie fossero dichiarati decaduti. Contesta ai soci eventuali addebiti o inadempienze.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, alla scadenza del triennio, provvede alla lista ufficiale delle nuove cariche

da presentare alla assemblea dei soci per le elezioni. =======

Art.30 (*L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento*) ==========

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea, dei quali tre (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, ovvero dal Sindaco Unico, non necessariamente fra gli associati, che dovrà o dovranno essere scelti preferibilmente tra gli iscritti al registro dei Revisori legali. ==========

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. ==========

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente. ==========

4. Non sono eleggibili e decadono dall'ufficio i parenti e gli affini degli Amministratori fino al quarto grado di consanguineità od affinità. ==========

5. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Società. ==========

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi mediante surroga di un Sindaco Supplente; qualora fosse nominato un Sindaco Unico, lo stesso verrà sostituito tramite delibera assembleare. ==========

7. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Società. ==========

Art.31 (*Competenze dell'organo di controllo*) ==========

1. È compito dell'organo di controllo: ==========

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; ====

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, e sul suo concreto funzionamento; ==========

c) esercitare il controllo contabile; ==========

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; ==========

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; ==========

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. ==========

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo

settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. ==========

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Società rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività. ==========

Art.32 (*Responsabilità degli organi sociali*) ==========

1. Delle obbligazioni contratte dalla Società rispondono, oltre la Società stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Società.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. ==========

Art. 33 (*Cariche sociali*) ==========

L'Assemblea dei soci procede ogni tre anni alla assegnazione di tutte le cariche sociali e propriamente : ==========

a) Presidente ; ==========

b) Vice Presidente ; ==========

c) Tesoriere ; ==========

d) 4 Consiglieri, che insieme al Presidente,

Vicepresidente e Tesoriere formano il Consiglio di amministrazione; ==========

e) 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti ovvero Sindaco unico. ==========

Gli eletti durano in carica tre anni, possono essere rieletti o sostituiti da altri nei modi previsti dall'art.18. La nomina delle cariche sociali può avvenire anche per acclamazione. ==========

Non vi sarà surrogazione straordinaria dei Consiglieri durante il triennio eccetto l'ipotesi in cui, per dimissioni, revoca, decadenza o altre cause di cessazione della carica, dovesse ridursi di due terzi dei propri componenti. In tal caso sarà provveduto con Assemblea ordinaria alla elezione di tanti consiglieri quanti sono i posti vacanti. ==========

Gli eletti durano in carica fino alla fine del mandato in corso e possono essere rieletti. ==========

I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono alcun compenso eccetto un rimborso spese (da stabilirsi) per la partecipazione a ciascuna riunione presso la sede sociale e per qualunque attività prestata a favore e per conto della Società. ==========

A norma dell'art.17 co.3 del D.Lgs 117/17, anche le cariche di Presidente , Vice Presidente e Tesoriere non sono retribuite eccetto un contributo mensile da valere come

rimborso spese per le attività svolte a favore e per conto della Società entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla medesima Società. ==========

I componenti l'organo sindacale se non associati alla Società, sono invece retribuite secondo parametri rimessi alla valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare al riguardo. ==========

Art. 34 (*Presidente*) ==========

Il Presidente rappresenta nei confronti dei soci il Consiglio di Amministrazione, e nei confronti dei terzi la Società in tutte le manifestazioni, assumendone la responsabilità ed i diritti. ==========

Egli vigila sull'andamento sociale, firma la corrispondenza e tutti gli atti e documenti necessari al regolare svolgimento amministrativo. ==========

Convoca, presiede e dirige le discussioni del Consiglio e dell'Assemblea. Rappresenta la Società in giudizio e al suo prudente arbitrio è affidata la scelta e il conferimento degli incarichi, in nome e per conto della Società " Unione Fraterna", sia agli avvocati, per qualunque affare e per le cause sia attive che passive, e sia agli altri professionisti la cui opera si rendesse necessaria nell'interesse del Sodalizio. ==========

Art. 35 (*Vice Presidente*) ==========

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di

assenza per motivi di salute o altro impedimento, assumendone la responsabilità degli atti che si compiono durante la sua assenza. ==========

ART. 36 (*Decadenza da Consigliere*) ==========

I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo si intenderanno decaduti. ==========

ART. 37 (*Tesoriere*) ==========

Il tesoriere è nominato dall'Assemblea dei soci. ==========

ART. 38 (*Compiti del Tesoriere*) ==========

1. Il Tesoriere è obbligato a depositare in Banca i titoli di credito e gli altri valori sociali nonché tutto il capitale liquido. A tali compiti il Consiglio di Amministrazione può delegare anche un proprio componente; ====

2. procede alla tenuta dei registri contabili e provvede alla esazione delle contribuzioni mensili dei soci ; ========

3. compila il bilancio annuale svolgendo tutte le pratiche inerenti il funzionamento della Società; ==========

4. disbriga la corrispondenza e gli atti sociali. ==========

5. E' responsabile della conservazione di tutte le pratiche, dei documenti, dei mobili e degli arredi sociali, quando non diversamente specificato dal Consiglio di Amministrazione ==========

6. Interviene nelle assemblee e nelle sedute del Consiglio con voto di tipo consuntivo. ==========

Art. 39 (*Sospensione della carica*) ==========

Nel caso di fondato sospetto di irregolarità nel funzionamento del servizio di cassa, il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su proposta dei Sindaci ha facoltà di sospendere dalle funzioni di tesoriere riferendo all'Assemblea dei Soci opportunamente convocata per i provvedimenti del caso. ==========

Titolo IV ==========

I libri sociali ==========

Art. 40 (*Libri sociali e registri*) ==========

E' fatto obbligo alla Società di tenere regolarmente vidimati i registri ed i libri contabili giusto art. 15 del D.Lgs n. 117/2017 , e per quanto non previsto, dagli artt. del Codice Civile e da altre disposizioni di legge : ========

a) il libro dei soci; ==========

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; ==========

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Di Amministrazione; ==========

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (qualora nominato); ==========

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione (qualora nominato); ==========

f) il libro giornale cassa, utile a poter predisporre un sistema contabile, in conformità con le disposizioni civilistiche. ==========

Titolo V ==========

Norme sul patrimonio della Società e sul bilancio di esercizio ==========

Art.41 (*Patrimonio Esercizio sociale e Bilancio*) ==========

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. ==========

2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Società e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Società e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. ==========

3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ai sensi dell'art.13, comma 2, del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando all'uopo i modelli di bilancio degli enti del terzo settore approvati con D.M. 106 del 15 /9/2020. ==========

Art.42 (*Tipologie di entrate*) ==========

1. Le entrate della Società sono costituite da:

a) contributi e quote previste dallo Statuto, Regolamenti e

delibere dei competenti Organi;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga alla Società. =======

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. ==

Art.43 (*Patrimonio sociale*) ==========

1. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. =======

2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo

le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Società. ==========

3. In caso di dimissioni esclusione o morte dell'associato, la sua quota sociale e quant'altro versato rimane di proprietà della Società. ==========

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ==========

Art. 44 (*Pubblicità e trasparenza*) ==========

1. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività della Società , con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. =======

2. I documenti sociali cui al punto 1 del presente articolo devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. =======

3. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione ==========

4. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, la Società dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, ex art.14, comma 2 del D. Lgs. n.117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 6 componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti. ==========

Titolo VI ==========

Attività della Associazione ==========

Art. 45 (*Custode*) ==========

Il Custode è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è retribuito secondo contratto collettivo e la normativa vigente. ==========

Al custode è affidata la pulizia del Sepolcro Sociale e della Sede legale. Egli deve essere sempre presente al Sepolcro nei giorni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e in quelli di apertura straordinaria di cui al successivo art. 46. Adempie con esattezza gli incarichi affidatigli dall'Amministrazione compresi quelli occorrenti alla tomba sociale. ==========

Art.46 (*Aperture straordinarie e pellegrinaggi*) ==========

La Cappella Sociale resterà aperta, oltre alle aperture ordinarie, nelle seguenti giornate: 1 e 6 gennaio, 19 marzo (festa del Papà), Lunedì dell'Angelo (Pasquetta), 25 Aprile,

Santo patrono (10 maggio), 2 giugno, 15 agosto, periodo della commemorazione dei defunti, 8,25,26 e 31 Dicembre. ====

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'organizzazione di pellegrinaggi verso luoghi di culto il cui costo sarà a totale carico del socio partecipante. =======

Art.47 (*Cassa deposito e prestiti*) ==========

La Società, su approvazione dell'Assemblea, costituirà con propri capitali una cassa per piccoli prestiti per i propri associati. Tali prestiti dovranno essere estinti nell'arco di un anno a rate mensili, decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla concessione, senza interessi salvo il caso di ritardo nel rimborso cui si applicheranno gli interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo. ==========

Per ogni prestito sarà dovuto dal richiedente l'importo di € 40,00 a titolo di contributo per la gestione amministrativa della pratica. ==========

Il prestito potrà essere richiesto solo ed esclusivamente dal Socio nelle ipotesi di cui alla lettera c) e d) art. 3 del presente Statuto, con garanzia di altri due Soci a mezzo di apposita istanza diretta al Presidente del Sodalizio. ====

Il prestito in nessun caso potrà eccedere l'importo di € 1.000,00 (mille/00) e la Società potrà concederne non oltre 10 (dieci) nell'arco dell'anno solare. ==========

Qualora la Società non fosse ricostituito il fondo disponibile presso la cassa depositi e prestiti a causa del

mancato rimborso da parte dei soci che avessero usufruito di un prestito, il servizio resterà sospeso. ==========

La cassa sarà amministrata da un'apposita commissione sotto il diretto controllo del Presidente. ==========

Sarà compito della commissione denunciare al Consiglio di Amministrazione i soci resisi inadempienti. Il Consiglio di Amministrazione valuterà successivamente di adire le vie legali. ==========

In caso di decesso del socio che avesse contratto il prestito con la Società e non ancora estinto alla sua morte ai superstiti spetta la restituzione delle somme di cui il defunto risulti debitore. ==========

Art.48 (*Diritti dei soci deceduti*) ==========

Il Socio all'atto del decesso ha diritto alla tumulazione nel sepolcro sociale a condizione che sia in regola con il pagamento dei contributi sociali. ==========

Sono a carico degli eredi del defunto le spese di incisione della lapide già in dotazione al loculo assegnato, e degli eventuali portafiori e portalampade. ==========

All'atto della esumazione la Società fornirà a sue spese la celletta dell'ossario. L'urna in zinco, l'arte muraria ed eventuali spese o tasse comunali saranno a carico degli eredi del defunto. La quota annuale dei soci verrà di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione in base alle esigenze della Società con l'approvazione

dell'Assemblea dei soci. ==========

In caso di decesso, gli eredi dei Soci ordinari e perpetui saranno tenuti al pagamento delle quote annuali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente Statuto per ulteriori venti anni o in unica soluzione entro 30 giorni dal decesso del loro congiunto. ==========

I loculi, comunque liberati rientreranno nella disponibilità della Società che sarà libera di assegnarlo ad altro socio. =

Art.49 (*Cessione a terzi loculo cimiteriale da soci perpetui*) ==========

I soci perpetui, già assegnatari di loculo cimiteriale, di durata novantanovennale, possono cedere a terzi il diritto alla sepoltura mediante unicamente rogito notarile. ========

Art. 50 (*Eventi straordinari*) ==========

Nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi episodi di sversamento esterno di liquidi o gas, esplosione del feretro tumulato o altri eventi di carattere eccezionale, le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi saranno a carico degli aventi causa dei soci, sia ordinari che perpetui. ==========

In caso di loro irreperibilità tali spese resteranno a carico della Società. ==========

Art. 51 (*Irreperibilità*) ==========

In caso di irreperibilità dei familiari o eredi di un socio deceduto qualunque provvedimento relativo alla sua salma

dovrà essere preceduto dall'affissione di manifesti pubblici all'interno della Cappella Sociale, nel cimitero e in città per la durata di giorni 30. ==========

Tale avvertenza, pertanto, sarà utilizzata anche nell'ipotesi in cui, data l'assenza o rintracciabilità degli aventi causa, la Società avesse necessità di procedere ad operazioni di estumulazione ed allocazione dei resti mortali in cellette ossari della stessa Cappella ovvero, in caso di indisponibilità, presso ossario comunale. ==========

Art. 52 (*Varie*) ==========

Nell'ipotesi in cui, all'atto del decesso di un Socio, i suoi aventi causa decidessero di procedere con ==========

la pratica della cremazione, i resti cinerari potranno essere ospitati, salvo espressi divieti di legge, nel posto sepolcro ove sarebbe stata allocata la salma, eventualmente insieme ad altri familiari anch'essi Soci fino a capienza fisica, con spese di incisione lapide, arte muraria ed altre eventuali a carico dei familiari. ==========

In alternativa, i resti cinerari potranno essere allocati in celletta ossario con spese a carico della Società. ==========

In conformità all'art. 83 del DPR 285/90, potrà procedersi alla estumulazione anticipata nelle ipotesi in cui i familiari di un Socio decidessero di procedere alla cremazione della salma con allocazione dei resti cinerari secondo una della modalità sopra descritte. Le spese

sostenute saranno completamente a carico degli eredi del socio deceduto. ==========

La Società, relativamente ai resti mortali più risalenti nel tempo, potrà decidere di procedere alla estumulazione e traslazione in un loculo comune. ==========

Nei loculi perpetui, oltre al feretro, potranno essere ospitate - salvo il limite della capienza fisica - non più di due cassette ossario purché relative a soggetti appartenenti alla medesima famiglia con obbligo, in tali casi, di corresponsione di tante quote annuali quanti sono gli effettivi occupanti. ==========

Titolo VII ==========

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio =

Art. 53 (*Scioglimento e devoluzione del patrimonio*) =======

1. Quando sia venuto a mancare lo scopo sociale o per forza di causa maggiore o per riduzione del numero dei Soci tale da non poter costituire l'Amministrazione sociale, la Società dovrà sciogliersi. ==========

2. Lo scioglimento della Società viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto. ==========

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo della Società non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, dovrà essere devoluto, previo parere

positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale , secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore. ==========

4. La Società pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio la richiesta di parere con raccomandata A.R. o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n.82/2005. =====

5. In caso di dimissioni dell'intero organo amministrativo e di impossibilità da parte dell'assemblea dei soci a nominare nuovo organo amministrativo, ogni singolo socio, amministratore dimissionario o sindaco dimissionario, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, promuovere istanza di scioglimento e nomina liquidatore al Tribunale, il quale con decreto specifico, provvederà in conseguenza. ==========

Titolo VIII ==========

Disposizioni finali ==========

Art.54 (*Modifiche allo statuto*) ==========

Il presente statuto potrà essere modificato in tutto o in parte quando le mutate condizioni della Società ovvero novelle legislative lo richiedessero. Per la validità di tali modifiche è necessario il consenso della metà più uno dei Soci in pieno godimento di ogni diritto sociale in prima convocazione e di un decimo dei Soci, godenti come sopra, in

seconda convocazione. ==========

Art.55 (*Disposizione finale*) ==========

Sono abrogate e sono da intendersi nulle tutte le disposizioni contenute nei precedenti Statuti o regolamenti che siano in contrasto con quelle menzionate dal presente Statuto. ==========

Art.56 (*Norme di rinvio*) ==========

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché, in particolare, quelle di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i. e del Regolamento Locale di Polizia Mortuaria. ==========

Firmati: Luigi Blandamura, Emilia Mobilio Notaio. Vi è il sigillo. ==========

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PRESCRITTE FIRME - CONSTA DI PAGINE 63
SI RILASCIA PER USO CONSENTITO
TARANTO 20 SETTEMBRE 2024